



**Comune di
Primaluna**

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DEI CHIOSCHI DI PROPRIETA' PUBBLICA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 17.11.2025

Sommario

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITÀ.....	3
Art. 2 – LOCALIZZAZIONE DEI CHIOSCHI.....	3
Art. 3 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DI NUOVE AREE PER L'INSEDIAMENTO DI CHIOSCHI	3
Art. 4 – DEFINIZIONI SPECIFICHE	4
Art. 5- TIPI DI CONCESSIONE	4
Art. 6 – MODALITÀ DI SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO E CONTENUTO ESSENZIALE DEI BANDI PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE LIBERE E/O CHIOSCHI ESISTENTI.	5
Art. 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE	5
Art. 8 – CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE	6
Art. 9 – TERMINI PER GLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E/O RIPROGETTAZIONE	6
Art. 10 – ESERCIZIO DELLE CONCESSIONI, ONERI DI APERTURA AL PUBBLICO E RINNOVI	7
Art. 11 – CASI DI RECESSO UNILATERALE	7
Art. 12 – TERMINE DELLA CONCESSIONE E RICONSEGNA DELLE AREE	8
Art. 13 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE	8
Art. 14 – RITARDO NEI PAGAMENTI	8
Art. 15 – GARANZIA A CORREDO DELLA DOMANDA.....	9
Art. 16 – GARANZIE DI ESECUZIONE	9

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITÀ

- 1.- Il presente regolamento disciplina la concessione in uso delle aree pubbliche adibite a chiosco, esistenti e di futura realizzazione, nell'ambito del territorio comunale di Primaluna.
- 2.- Le concessioni di cui al presente regolamento sono qualificate come "concessioni di beni" e riguardano immobili di proprietà comunale, appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente, non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. Tali beni possono essere concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, e secondo il principio della massima redditività del bene.
- 2.- Le disposizioni del presente regolamento si integrano, costituendone specificazione, con le disposizioni recate dal "Regolamento per la disciplina della concessione dei beni immobili di proprietà del comune di Primaluna a terzi", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/2007, per quanto compatibile.
- 3.- Le indicazioni tecniche o le altre specifiche contenute nel presente regolamento costituiscono norma speciale rispetto alle norme di carattere generale e pertanto prevalgono in caso di eventuale contrasto.

Art. 2 – LOCALIZZAZIONE DEI CHIOSCHI

- 1.- Sul territorio comunale sussistono due aree di proprietà pubblica destinate a verde attrezzato con installazione di un chiosco tipo area di somministrazione, individuate come segue:
 - a) località Ponte sul Pioverna (via Caraletta), posta sulla sinistra orografica del torrente Pioverna, mappale 597 e limitrofi riferibile oggi catastalmente alla sezione Urbana Pessina fg. 2 particella 2347 via Caraletta snc. sulla quale è installato un chiosco di categoria C 01 – cl 03 – consistenza mq 21 superficie catastale mq 22 e Rendita €. 383,93. (vedasi tipo mappale 2017/LC00944566);
 - b) località Ponte di Barcone (via XXV Aprile), posta sulla destra orografica del torrente Pioverna, ex mappale 1335 parte riferibile oggi catastalmente alla sezione Urbana Barcone fg. 10 particella 2343 SUB 701 via XXV Aprile n. 27 sulla quale è installato un chiosco di categoria C 01 – cl 01 – consistenza mq 19 superficie catastale mq 23 e Rendita €. 256,11.
- 2.- L'Allegato A "Planimetria generale di individuazione dei chioschi e delle aree per chioschi" al presente regolamento individua sul territorio comunale le aree in cui sono collocati i chioschi già esistenti e le aree potenzialmente destinabili.
- 3.- Dette aree, compatibilmente con lo strumento di programmazione urbanistica vigente, possono essere variate o incrementate con deliberazione di Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3 e su proposta motivata del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 3 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DI NUOVE AREE PER L'INSEDIAMENTO DI CHIOSCHI

- 1.- La localizzazione di nuove aree in cui è possibile prevedere nuovi chioschi, non individuate all'art. 2 e all'allegato A al presente regolamento, deve essere motivata da esigenze funzionali alla valorizzazione di specifiche aree del territorio comunale in ordine agli aspetti ambientali, sociali ed economici, privilegiando aree contigue ai percorsi pedonalizzati o ciclabili, parchi e piazze.

3.- La collocazione del chiosco è preclusa quando la sua presenza potrebbe incidere negativamente su aspetti legati al paesaggio urbano o segni ambientali e urbanistici rievocanti particolari vicende legate alla tradizione dei luoghi. Di tali aspetti si dovrà tenerne conto in fase di istruttoria tecnica.

Art. 4 – DEFINIZIONI SPECIFICHE

1.- Per le finalità del presente Regolamento Chioschi si applicano le seguenti definizioni.

- a) "Chiosco": struttura a carattere durevole o provvisorio realizzata con tecnologie tali da consentirne l'agevole smontaggio e/o rimozione, posta su spazio pubblico o di uso pubblico e adibita ad attività a carattere commerciale conforme come destinazione e ubicazione a quanto previsto dal presente regolamento e alle norme regionali e nazionali vigenti. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le strutture che prevedono attività in forma automatizzata o in assenza di personale impiegato presso la struttura, indipendentemente dal genere di esercizio.
- b) "Chioschi a carattere commerciale privato" tipologia funzionale nelle quali si eserciti il commercio: a titolo esemplificativo, sono categorie merceologiche consentite quelle di somministrazione di alimenti e bevande, prodotti alimentari confezionati, souvenir e prodotti tipici locali confezionati, fiori, rivendite di giornali, libri, riviste e quotidiani, articoli sportivi e per il tempo libero, oggettistica in genere, servizi di supporto al turismo (noleggio bici, ciclo officine);
- c) "Intervento di mantenimento": intervento su un manufatto esistente teso ad assicurarne il permanere della funzionalità e del decoro di tutti gli elementi – strutturali e non – a livello equivalente a quello iniziale.
- d) "Intervento di riprogettazione": intervento su un manufatto esistente eccedente il mantenimento e teso al rinnovo più o meno esteso degli elementi – strutturali e non – tale da pervenire ad un manufatto che sia percepibile come nuovo o rinnovato e che possa perdurare in tale stato, salvi semplici interventi di mantenimento, fino allo scadere della concessione. Può consistere anche nella completa rimozione dell'esistente e la successiva fornitura e posa di manufatto diverso.
- e) "Intervento di rimozione": intervento su un manufatto esistente consistente nella demolizione dello stesso e nel ripristino dell'area di sedime e circostanti.
- f) "Intervento di nuova costruzione": intervento di fornitura e posa in opera di un manufatto su un'area in precedenza non occupata da chiosco.
- g) "Concessione" il provvedimento amministrativo con il quale, al termine di uno specifico procedimento, il Comune conferisce al Concessionario il diritto di costruire e mantenere su area pubblica un chiosco ovvero di utilizzare un chiosco di proprietà comunale collocato su area pubblica.
- h) "Spazio pubblico/area pubblica" porzione di area pubblica appartenente al demanio o soggetta al regime del demanio pubblico o al patrimonio indisponibile del Comune.
- i) "Spazio privato ad uso pubblico" porzione di area di cui è titolare un soggetto diverso dal Comune, gravata da vincolo di uso pubblico per il conseguimento di fini di pubblico interesse, parimenti soggette al regime del demanio pubblico o al patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 5- TIPI DI CONCESSIONE

Le concessioni possono essere rilasciate per distinte tipologie:

- Per chioschi già in essere, con progetti di mantenimento (che mirino alla manutenzione ordinaria ed alla conservazione dei beni esistenti) o di riprogettazione (che mirino ad interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture);
- Per chioschi da realizzare, con progetti di nuova costruzione.

Art. 6 – MODALITÀ DI SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO E CONTENUTO ESSENZIALE DEI BANDI PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE LIBERE E/O CHIOSCHI ESISTENTI.

1.- I chioschi e le aree individuate ai sensi dell'art. 2 sono assegnate mediante concessione all'esito di procedura ad evidenza pubblica previa approvazione e indizione di apposito bando predisposto attenendosi ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

2.- I bandi devono contenere:

- a) l'indicazione dei beni oggetto di concessione;
- b) la tipologia di intervento atteso (mantenimento, riprogettazione, rimozione e nuova costruzione, nuova costruzione);
- c) la superficie e le caratteristiche degli spazi;
- d) i criteri di valutazione per l'attribuzione dei punteggi e la stesura della graduatoria dei concessionari idonei, tra cui necessariamente:
 - tipologia di attività ammissibile
 - esperienza pregressa nell'esercizio dell'attività
 - qualità della proposta di intervento
 - qualità della proposta progettuale dell'attività
 - incremento del canone a base d'asta
- e) le modalità di presentazione delle domande;
- f) le modalità di dichiarazione e attestazione del possesso dei requisiti;
- g) l'indicazione che la mancata osservanza delle disposizioni regolamentari comporta l'automatica revoca dell'assegnazione.

3.- Per i bandi relativi a concessioni per la realizzazione di chioschi su nuove aree, individuate ai sensi degli artt. 2 e 3, si applicano per analogia le previsioni del comma precedente.

4.- Ulteriori elementi di valutazione, punteggi, tipologie di attività consentite potranno essere stabilite in sede di approvazione del bando con atto della Responsabile del Servizio Tecnico.

Art. 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1.- La durata della concessione delle aree per la realizzazione di interventi di nuova costruzione è stabilita in anni dieci, con possibilità di rinnovo per un periodo di pari durata.

Alla scadenza della concessione i manufatti realizzati dal concessionario possono essere acquisiti a titolo gratuito al patrimonio dell'Amministrazione Comunale, previa valutazione di opportunità demandata al Responsabile del Servizio Tecnico e salvo che la concessione non disponga diversamente. Laddove l'Amministrazione Comunale non ritenga opportuno acquisire al patrimonio pubblico i manufatti realizzati dal concessionario, la rimozione delle strutture, dei manufatti, delle attrezzature e di ogni altra pertinenza/accessorio avviene a cura e spese del concessionario nel termine di 30 gg dall'avvenuta scadenza del titolo concessorio.

2.- La durata della concessione dei chioschi esistenti per interventi di mantenimento o di riprogettazione è stabilita in anni sei con possibilità di rinnovo per un periodo di pari durata.

Alla scadenza della concessione i manufatti, già di proprietà pubblica, rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale.

Art. 8 – CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

- 1.- Il corrispettivo è determinato dal canone di concessione, nella misura minima determinata in sede di bando e come risultante dall'offerta al rialzo presentata dall'operatore economico risultato aggiudicatario.
- 2.- Per interventi di riprogettazione o di nuova costruzione il bando potrà prevedere un canone ridotto per il periodo necessario alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione/riqualificazione/costruzione.
- 3.- Il canone è adeguato automaticamente, anno per anno, sulla base degli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI).
- 4.- Su richiesta del concessionario e previa verifica degli uffici circa lo stato del manufatto le concessioni per mantenimento possono essere trasformate in concessioni per riprogettazione, modificando conseguentemente le condizioni in base al presente regolamento.

Art. 9 – TERMINI PER GLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E/O RIPROGETTAZIONE

- 1.- In seguito alla intervenuta aggiudicazione dell'assegnazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, conseguente alla procedura di cui all'art. 5 del presente regolamento, l'aggiudicatario è tenuto alla presentazione del progetto per il rilascio del necessario titolo abilitativo edilizio, conforme alla proposta presentata in occasione del bando, al presente regolamento e a tutte le norme tecniche in quanto applicabili.
- 2.- La presentazione della domanda deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione, in modalità telematica tramite il portale del S.U.A.P..
- 3.- In caso di ritardo nella presentazione della domanda di cui ai commi precedenti, il Comune potrà provvedere alla revoca della concessione. La presentazione del progetto è condizione essenziale per il rilascio della concessione, fermo restando che il Concessionario resta obbligato alla presentazione delle eventuali integrazioni che verranno richieste dal Comune nei termini assegnati, di norma pari a 30 giorni.
- 4.- Ottenuta la concessione e il titolo edilizio abilitativo il Concessionario dovrà dare inizio ai lavori entro 90 giorni e concluderli nei successivi 90. Detti termini, per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al Concessionario, possono essere prorogati per una sola volta e per non più di 90 giorni.
- 5.- In caso di ritardo nei termini di inizio o di ultimazione dei lavori il Comune potrà dichiarare la decadenza della Concessione e conseguentemente incamerare le eventuali porzioni di manufatto presenti sull'area o farle rimuovere al Concessionario ovvero in danno al medesimo.
- 6.- Al termine dei lavori il Concessionario è tenuto a darne comunicazione allegando una propria dichiarazione, a firma anche del Direttore Lavori, attestante la conformità dell'opera al progetto approvato, ad ogni normativa tecnica in quanto applicabile, l'ottemperanza alle norme igienico sanitarie, al superamento delle barriere architettoniche, l'idoneità statica, la conformità degli impianti. Produrrà inoltre le certificazioni di conformità degli stessi ed ogni altra documentazione ritenuta utile. Tale comunicazione dovrà essere predisposta nella forma prevista dalla normativa di settore, avente valenza di fine lavori e agibilità dei luoghi.

7.- I termini di durata della concessione decorreranno in ogni caso dal momento della sottoscrizione della stessa.

8.- Il concessionario, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori di cui al precedente comma 6 potrà presentare al S.U.A.P. l'istanza per l'attività commerciale che sarà esercitata.

Art. 10 – ESERCIZIO DELLE CONCESSIONI, ONERI DI APERTURA AL PUBBLICO E RINNOVI

1.- Il concessionario si impegna a provvedere a sua cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto e ad assicurarne il decoro, salvo che la concessione non preveda diversamente.

2.- Il mancato esercizio della concessione deve essere adeguatamente motivato e preventivamente comunicato, con almeno 15 giorni di preavviso. Il Concessionario, in virtù della finalità di servizio pubblico (in senso lato) della struttura si obbliga a garantire l'apertura al pubblico dei locali per un numero minimo di giorni su base annuale. Il bando e l'atto di concessione stabiliscono l'estensione del relativo obbligo.

3.- Maggiori periodi di non esercizio potranno essere autorizzati esclusivamente in dipendenza di riprogettazione del manufatto preventivamente autorizzati.

4.- Il rinnovo della Concessione è possibile soltanto ove previsto nella concessione originaria e deve essere comunque richiesto entro 60 giorni dalla scadenza del titolo concessorio. Al momento della richiesta il Concessionario deve essere in regola con i pagamenti e non avere contenziosi in essere e/o gravi contestazioni pendenti.

5.- Il Comune può subordinare il rinnovo all'esito positivo delle verifiche relative allo stato igienico-manutentivo del chiosco e delle relative pertinenze.

6.- La determinazione del Comune in esito al rinnovo può essere sospesa per dare modo al concessionario, che ne abbia fatto richiesta, di adeguarsi ad eventuali morosità o altre inadempienze.

Art. 11 – CASI DI RECESSO UNILATERALE

1.- Il Comune potrà recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella concessione per giustificati motivi di interesse pubblico con il solo onere di notificare al Concessionario, con preavviso di almeno tre mesi, l'intenzione di recedere con i relativi motivi a giustificazione. Il Comune si riserva inoltre di ridurre detto termine di preavviso qualora lo stesso sia incompatibile con l'esigenza di tutela dell'interesse pubblico che motiva il recesso.

2.- Il Concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Ente da inviarsi almeno 6 (sei) mesi prima, senza pretesa di restituzione del canone anticipato e senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti.

3.- In entrambi i casi di cui ai commi precedenti, qualora si tratti di concessione per nuova costruzione e il manufatto sia amovibile il Concessionario provvede in proprio alla rimozione dei manufatti ed al ripristino dell'area. È facoltà del Comune acquisire il bene al patrimonio comunale, previa valutazione di opportunità demandata al responsabile dell'area tecnica, salvo il diritto del concessionario a vedersi indennizzato per una quota parte pari ad 1/15 del costo documentato di realizzazione per ciascun anno di concessione residuo alla data in cui è pronunciata la decadenza.

Art. 12 – TERMINE DELLA CONCESSIONE E RICONSEGNA DELLE AREE

- 1.- Al termine della Concessione gli immobili rientrano nella disponibilità dell'ente. Eventuali fabbricati di nuova realizzazione sono integralmente acquisiti al patrimonio disponibile del Comune.
- 2.- È fatto obbligo al Concessionario di rilasciare gli immobili nel termine di 30 (trenta) giorni dal termine della Concessione. Le strutture devono essere riconsegnate libere da ogni merce e accessorio, pulite, disconnesse dalle utenze.
- 3.- Alla riconsegna delle strutture si provvedere in contraddittorio con il Comune. Contestualmente si provvede alla riconsegna delle chiavi e quant'altro occorrente ed alla restituzione delle garanzie.

Art. 13 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

- 1.- Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente e dall'art. 9 del presente regolamento, la decadenza Concessione può essere pronunciata per i seguenti casi:
 - a) per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse;
 - b) per mancato pagamento del canone concessorio, qualora la morosità perduri oltre i tre mesi;
 - c) per inosservanza degli obblighi previsti nella Concessione;
 - d) nei casi di mancato esercizio di cui al precedente art. 10;
 - e) quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti non adeguatamente mantenuta o degradata;
 - f) quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al suo stato originario, in assenza di autorizzazione;
 - g) per grave danneggiamento al manufatto imputabile al Concessionario per causa non fortuita, fatta salva ogni ulteriore azione a tutela del patrimonio pubblico;
 - h) per la perdita dei requisiti di legge in capo al Concessionario.
- 2.- Nel caso di cui alla lettera a) il procedimento è disciplinato dal precedente art. 11. Negli altri casi la pronuncia di revoca deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti con l'assegnazione di un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni al Concessionario per porre rimedio.
- 3.- In caso di decadenza di concessione per nuova realizzazione i manufatti realizzati possono essere acquisiti al patrimonio dell'Amministrazione Comunale, previa valutazione di opportunità demandata al Responsabile del Servizio Tecnico, salvo il diritto del concessionario a vedersi indennizzato per una quota parte pari ad 1/15 del costo documentato di realizzazione per ciascun anno di concessione residuo alla data in cui è pronunciata la decadenza. In caso contrario la rimozione delle strutture, dei manufatti, delle attrezzature e di ogni altra pertinenza/accessorio avviene a cura e spese del concessionario nel termine di 30 gg dall'avvenuta notifica della dichiarazione di decadenza del titolo concessorio.

Art. 14 – RITARDO NEI PAGAMENTI

- 1.- In caso di ritardo nei pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
- 2.- In caso di grave morosità del Concessionario lo stesso può, anche successivamente all'avvio del procedimento di revoca di cui all'art. 13 comma 1 lettera b), avanzare proposta di dilazione del proprio debito qualora il ritardo non sia imputabile alla propria volontà.
- 3.- La proposta di dilazione non produce alcun effetto se non è accompagnata dal pagamento di una parte del proprio debito. Di norma, fatti salvi casi più sfavorevoli che devono essere adeguatamente

motivati, alla richiesta di rateizzazione deve essere pagato almeno il 20% del debito e le rate successive devono essere al massimo 4 (quattro), uguali e trimestrali.

4.- Il Concessionario che ha presentato proposta di dilazione è tenuto ad attenersi alla stessa anche in caso di silenzio del Comune. L'eventuale procedimento di revoca della Concessione per morosità resta comunque pendente, seppur sospeso, fino all'estinzione totale del debito comprensivo di interessi.

Art. 15 – GARANZIA A CORREDO DELLA DOMANDA

1.- Il bando o l'avviso ad evidenza pubblica con cui è avviata la procedura di rilascio della concessione possono prevedere la presentazione di una garanzia denominata "provisoria" a corredo della richiesta.

2.- L'importo della garanzia è pari al due per cento (2%) del canone complessivo e può essere prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

3.- La garanzia, ove rilasciata a mezzo fidejussione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della dell'ente che ha avviato la procedura di evidenza pubblica.

4.- La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento.

5.-La garanzia copre la mancata sottoscrizione della Concessione dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento del perfezionamento della Concessione medesima.

Art. 16 – GARANZIE DI ESECUZIONE

1.- Il Concessionario per la sottoscrizione della Concessione deve costituire una garanzia, denominata "definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le medesime modalità di cui all'art. 15.

2.- L'importo della garanzia è pari a due annualità del corrispettivo di cui all'art. 8 ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della Concessione, compreso il pagamento dei corrispettivi, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni.

3.- Il Comune può esigere dal Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

4.- La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

5.- La garanzia di cui al presente articolo è svincolata al termine della Concessione solo in seguito a verifica di ottemperanza che dovrà avvenire nel termine di 60 giorni.

6.- Il Concessionario per la sottoscrizione della Concessione è obbligato a costituire anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento alle aree concesse o limitrofe o dei manufatti imputabili al Concessionario. La stessa assicura altresì la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi che siano riconducibili ad attività del Concessionario.

7.- La polizza di cui al precedente comma ha un massimale per danni alla proprietà pari al valore forfettariamente stimato per la stessa e per RCT con un importo minimo di 500.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione della Concessione e deve coprire l'intero arco temporale della concessione.

ELENCO ALLEGATI

Allegato A: tav. 1 - "Planimetria generale di individuazione delle aree per nuovi chioschi"